

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.57 del 27.10.2016 imm. eseguibile

Art.1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q-bis del D.L.133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L.164/2014 – c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali. Il comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R.380/2001 dispone: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*.

La sanzione ha quindi carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

Art.3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art.31 del DPR.380/2001 prevede che: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”*.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate (con riferimento alla somma delle superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle strutture verticali perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, indipendentemente dal loro utilizzo o dalla loro destinazione d'uso) sono così individuate:

interventi di nuova costruzione di carattere residenziale:

- fino a 10 mq €2.000,00
- oltre 10 mq e fino a 30 mq €3.000,00
- oltre 30 mq €4.000,00 + €100,00 per ogni mq, fino ad un massimo di €20.000.

interventi di nuova costruzione di carattere non residenziale:

- fino a 10 mq €3.000,00
- oltre 10 mq e fino a 30 mq €5.000,00
- oltre 30 mq €7.000,00 + €200,00 per ogni mq, fino ad un massimo di €20.000.

- Opere non quantificabili in termini di superfici: €5.000,00

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27 del DPR.380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di €.20.000,00.

Art.4 - ALTRE OPERE

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Non è ammessa la rateizzazione del pagamento della sanzione.

Art.6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4 ter del D.P.R.380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L.133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L.164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art.7 - NORMA TRANSITORIA

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.